

DECISIONE N. 2495/78/CECA DELLA COMMISSIONE**del 20 ottobre 1978**

che modifica la decisione n. 25-67 del 22 giugno 1967 concernente il regolamento d'applicazione dell'articolo 66, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, relativo all'esenzione da autorizzazione preventiva ⁽¹⁾

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare gli articoli 47, 66 e 80,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee, in particolare l'articolo 9,

vista la decisione n. 25-67 del 22 giugno 1967, concernente il regolamento d'applicazione dell'articolo 66, paragrafo 3, del trattato, relativo all'esenzione da autorizzazione preventiva ⁽²⁾,

previo parere conforme del Consiglio,

considerando che con la decisione n. 25-67 l'Alta Autorità ha esentato, conformemente all'articolo 106, paragrafo 3, dall'obbligo dell'autorizzazione preventiva determinate categorie di operazioni che, per l'importanza degli attivi o delle imprese cui si riferiscono e in considerazione della natura della concentrazione realizzata, soddisfano i requisiti di cui all'articolo 66, paragrafo 2;

considerando che l'esperienza ha posto in luce la necessità che la decisione n. 25-67 venga adeguata ai mutamenti nel frattempo registrati nel volume e nella produzione, nella struttura economica, nelle condizioni del mercato e della concorrenza, in particolare per quanto riguarda le limitazioni quantitative;

considerando che la produzione di minerale di ferro preridotto acquista un'importanza sempre maggiore; che è pertanto opportuno stabilire un limite appropriato per questa categoria di prodotti;

considerando che le ferro-leghe e le altre ghise devono, a causa delle caratteristiche proprie che le differenziano dalle ghise d'affinazione, costituire una categoria autonoma con un limite di esenzione appropriato;

considerando che, nell'ipotesi di concentrazioni fra imprese produttrici di carbone e di acciaio e imprese non contemplate dal trattato, si deve tener conto della

posizione privilegiata che queste possono assicurare alle imprese della Comunità per quanto riguarda i loro sbocchi; che, nelle concentrazioni fra produttori d'acciaio e imprese con un modesto consumo d'acciaio come materia prima, spesso il consumo annuo delle imprese interessate supera, prima della concentrazione, il 50 % della loro produzione in gruppi di prodotti che non riguardano la concentrazione; che, di conseguenza, nella maggior parte dei casi l'esenzione dall'obbligo di preventiva autorizzazione secondo i criteri dell'articolo 3 della decisione 25-67 non era applicabile; che è opportuno che l'importanza degli sbocchi supplementari che le imprese produttrici possono garantirsi attraverso la concentrazione sia valutata in base ai consumi di acciaio delle imprese non contemplate dal trattato; che è tuttavia opportuno che siano esentate dall'autorizzazione preventiva le concentrazioni che assicurano alle imprese comunitarie uno smercio supplementare della loro produzione che sia trascurabile e non incida sul gioco della concorrenza;

considerando che il declino del mercato del carbone per uso domestico e l'estrema dispersione del commercio all'ingrosso in alcuni Stati membri giustificano un'esenzione delle concentrazioni dei distributori con altri distributori di scarsa importanza; che è tuttavia opportuno limitare nel tempo il numero delle concentrazioni esentate;

considerando che l'evoluzione delle strutture del commercio dell'acciaio all'interno della Comunità giustifica un aumento dei limiti previsti per le concentrazioni fra distributori;

considerando che per il rottame è necessario aumentare i limiti di vendita e limitare nel tempo il numero delle concentrazioni esentate,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione n. 25-67 è modificata come segue:

⁽¹⁾ Il testo della decisione n. 25-67 quale modificato dalla presente decisione, è pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. C 255 del 27 ottobre 1978, pag. 2.

⁽²⁾ GU n. 154 del 14. 7. 1967, pag. 11.

1. Il testo dell'articolo 1, n. 1, è sostituito, a partire dalla lettera f), dal seguente testo :

- f) Minerale preridotto 400 000 t
- g) Ghisa d'affinazione 4 000 000 di t
- h) Altre ghise e ferro-leghe 250 000 t
- i) Acciaio greggio (acciaio comune: lingotti, semiprodotto e acciaio liquido) 5 000 000 di t
- j) Acciai speciali legati e non legati (lingotti, semiprodotto e acciaio liquido) 500 000 t
- k) prodotti laminati finiti e finali 4 000 000 di t »

2. Il testo dell'articolo 3 è sostituito dal seguente testo :

« *Articolo 3* »

1. Sono esentate dall'obbligo della preventiva autorizzazione le operazioni di cui all'articolo 66, paragrafo 1, che abbiano per effetto diretto e indiretto una concentrazione fra :

- a) imprese che svolgono attività di produzione nel settore dell'acciaio e
- b) imprese non soggette all'articolo 80, sempreché :
 - la produzione annua delle imprese di cui alla lettera a) non ecceda il 20 % dei quantitativi indicati al n. 1, lettere da g) a k), dell'articolo 1 ;
 - ovvero il consumo globale annuo di acciaio delle imprese oggetto di concentrazione non superi il 50 % della loro produzione nelle categorie di prodotti di cui sono consumatrici le imprese della lettera b). Per i prodotti laminati finiti e finali sono determinanti i gruppi di prodotti figuranti in allegato alla presente decisione ;
 - ovvero le imprese di cui alla lettera b) non utilizzino più di 10 000 t di acciaio comune o 1'000 t di acciaio speciale, sempreché l'incremento degli sbocchi che ne risulta per le imprese di cui alla lettera a) non superi 20 000 t di acciaio comune o 2 000 t di acciaio speciale nel corso di tre anni consecutivi.

2. Non sono considerati consumo di acciaio i quantitativi utilizzati per la produzione di acciaio, la manutenzione ed il rinnovo di impianti delle imprese in questione ».

3. Il testo dell'articolo 4 è sostituito dal seguente testo :

« *Articolo 4* »

1. Sono esentate dall'obbligo della preventiva autorizzazione le operazioni di cui all'articolo 66, paragrafo 1, che abbiano per effetto diretto o indiretto una concentrazione fra imprese che svolgono

attività di distribuzione che non sia la vendita ai consumatori domestici o all'artigianato (denominate in appresso imprese di distribuzione), sempreché :

- a) il volume globale annuo di affari delle imprese di distribuzione oggetto di concentrazione non superi 2 500 000 t di carbone ;
- b) ovvero l'incremento della somma del volume di affari annuo risultante dalla concentrazione non superi 100 000 t di carbone.

Tuttavia, le operazioni di questo genere che siano ripetute o che riguardino simultaneamente più imprese di distribuzione sono esentate da autorizzazione soltanto nei casi in cui l'incremento della somma del volume d'affari che ne deriva non superi le 300 000 tonnellate.

2. Per volume di affari si intendono tutti i quantitativi venduti dalle imprese di distribuzione per conto proprio o per conto di terzi. Non sono prese in considerazione le vendite ai consumatori domestici e all'artigianato ».

4. Il testo dell'articolo 5 è sostituito dal seguente testo :

« *Articolo 5* »

1. Sono esentate dall'obbligo della preventiva autorizzazione le operazioni di cui all'articolo 66, paragrafo 1, che abbiano per effetto diretto o indiretto una concentrazione fra imprese che svolgono attività di distribuzione in un settore dell'acciaio che non sia la vendita ai consumatori domestici o all'artigianato (in appresso denominate imprese di distribuzione), sempreché :

- a) la cifra globale annua di affari realizzata nel settore — esclusi i rottami — dalle imprese di distribuzione oggetto della concentrazione non superi 100 milioni di UCE ;
- b) ovvero la cifra annua di affari realizzata nel settore — esclusi i rottami — dalla impresa di distribuzione che rappresenta una delle parti interessate alla concentrazione non superi 20 milioni di UCE, restando inteso che operazioni ripetute di questo genere od operazioni che si riferiscono simultaneamente a più imprese di distribuzione sono esentate dall'obbligo in parola soltanto qualora il conseguente incremento globale della cifra d'affari non superi 40 milioni di UCE.

2. Sono esentate dall'obbligo della preventiva autorizzazione le operazioni che abbiano per effetto diretto o indiretto una concentrazione fra imprese che esercitano attività di distribuzione nel settore del rottame, sempreché :

- a) il volume globale annuo di affari, realizzato dalle imprese di distribuzione oggetto della concentrazione, non ecceda 700 000 t di rottame ;

b) ovvero il volume di affari annuo realizzato dall'impresa di distribuzione che rappresenta una delle parti interessate alla concentrazione non ecceda 100 000 t di rottame. Tuttavia operazioni ripetute di questo genere o operazioni che si riferiscono simultaneamente a più imprese di distribuzione sono esentate dall'autorizzazione soltanto qualora il conseguente incremento globale della cifra d'affari non superi 200 000 t di rottame nel corso di 3 anni consecutivi.

3. La cifra d'affari comprende l'importo dei prodotti venduti e fatturati per conto proprio e per

conto terzi. Il volume d'affari comprende i prodotti venduti dalle imprese di distribuzione per conto proprio e per conto terzi ».

5. All'articolo 10, primo comma, « Alta Autorità » è sostituita da « Commissione ».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 1° novembre 1978.

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 1978.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Membro della Commissione
